

COMUNE DI MONASTIR

(Provincia di Cagliari)

Regolamento comunale per l'utilizzo e

la gestione degli Impianti Sportivi del

Comune di Monastir

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – Definizioni.	4
Art. 2 – Oggetto e finalità.....	4
Art. 3 – Classificazione impianti sportivi.....	4
Art. 4 – Interesse pubblico degli impianti sportivi.....	5
Art. 5 – Quadro delle competenze.....	5
A.CONSIGLIO COMUNALE.....	5
B.GIUNTA COMUNALE.....	5
C.CAPI AREA	6
TITOLO II - CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	6
Art. 6 – Concessione in uso	6
Art. 7 - Modalità di assegnazione ed orari di utilizzo.....	6
Art. 8 - Modalità di utilizzo e criteri di assegnazione.....	7
Art. 9 – Durata della concessione – Rinuncia.....	8
Art. 10 - Sospensione - Revoca.....	9
Art. 11 – Concessione impianti sportivi per altre manifestazioni.....	9
Art. 12 – Agibilità e sicurezza degli impianti.....	9
TITOLO III - CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI..	9
.....	9
Art. 13 – Modalità di gestione degli impianti sportivi.....	9
Art.14 - Concessione in gestione degli impianti privi di rilevanza economica.....	10
Art. 15 – Concessione in gestione degli impianti a rilevanza economica.....	10
Art. 16 – Contabilità e Manutenzioni.....	11
Art 17 – Revoca.....	11
Art. 18 – Deposito cauzionale.....	12
Art. 19 – Revisione del canone.....	12
Art. 20 - Divieto di affidamento a terzi	12
Art. 21 – Divieto di proroga tacita.....	12
Art. 22 - Rinuncia all'affidamento in gestione.....	12
Art. 23 – Pubblicità	13
TITOLO IV - TARIFFE.....	13
Art. 24 - Determinazione tariffe.....	13
Art. 25 – Gestione pagamenti.....	13
Art. 26 – Uso gratuito degli impianti privi di rilevanza economica.....	14
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	14
Art. 27 – Disposizioni	14
Art. 28 – Entrata in vigore e abrogazione di norme.....	14
Art. 29 - Spese convenzionali.....	15
Art. 30 - Foro esclusivo.....	15

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Monastir (di seguito denominato Comune).

2. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive per le quali è stato costruito;
- b. per attività sportiva, la pratica delle discipline sportive che vengono svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo e rieducativo;
- c. per concessione in uso, il provvedimento con il quale il competente settore del Comune, autorizza l'utilizzo dell'impianto sportivo all'aperto o al coperto, compresi gli impianti annessi alle scuole, per lo svolgimento di attività predeterminate;
- d. per concessione in gestione, il provvedimento con il quale il Comune, affida la gestione di un impianto sportivo;
- e. per struttura a rilevanza economica, l'impianto che sia in grado di produrre utili per la gestione oltre che proventi per il Comune;
- f. per struttura priva di rilevanza economica, l'impianto il cui costo di gestione non è coperto dalle entrate che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- g. per tariffa, la somma che il fruitore deve versare al Comune o al concessionario per l'utilizzo dell'impianto sportivo;
- h. per corrispettivo, l'importo che il Comune deve corrispondere al concessionario o al gestore dell'impianto senza rilevanza imprenditoriale;

Articolo 2 – Oggetto e finalità

1. Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e di ogni forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni di sesso, razza e religione purché tesi a migliorare le condizioni fisiche e di salute di ogni singolo cittadino, oltre che favorire la vita di relazione e di integrazione sociale.

2. Tutti gli impianti di proprietà del Comune, sono e vengono destinati all'uso pubblico e sono finalizzati alla pratica dell'attività sportiva, ricreativa e motoria.

3. Gli impianti e i servizi sportivi, integrano quelli relativi all'istruzione scolastica e alla cultura.

4. L'uso degli impianti e dei servizi sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Articolo 3 – Classificazione impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi vengono classificati in impianti a rilevanza economica e impianti privi di rilevanza economica.

2. Gli impianti classificati a rilevanza economica sono quelli che per destinazione d'uso prevalente, per il numero dei praticanti e degli spettatori accoglibili, per la loro natura ed ampiezza sono idonei a produrre utili.

Gli impianti classificati privi di rilevanza economica sono quelli che per destinazione d'uso prevalente, per il numero dei praticanti e degli spettatori

accoglibili, per la loro natura ed ampiezza rilevano che il costo di esercizio della struttura non sia supportato dagli utili di gestione.

3. E' impianto a rilevanza economica, all'atto di approvazione del presente Regolamento comunale:

L'impianto polivalente di Santa Lucia (maneggio, calcetto, tennis e bocce).

4. Sono impianti privi di rilevanza economica, all'atto di approvazione del presente regolamento:

Il campo sportivo comunale (calcio, pattinaggio, basket e atletica), il pallone palestra e le palestre scolastiche;

Articolo 4 – Interesse pubblico degli impianti sportivi

Tutti gli impianti sportivi comunali, comprese le palestre scolastiche, sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, quali:

- a. attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI e dagli Enti di promozione sportiva;
- b. attività sportiva per le scuole di ogni ordine e grado;
- c. attività formativa per preadolescenti, adolescenti e giovani;
- d. attività motoria in favore di atleti e cittadini diversamente abili;
- e. attività motoria in favore di anziani;
- f. attività sportiva, ricreativa e sociale rivolta alla cittadinanza tutta.

Articolo 5 – Quadro delle competenze

La competenza in materia di impianti sportivi è attribuita ai seguenti organi, ciascuno per la parte di seguito indicata:

- a. il Consiglio Comunale;
- b. la Giunta Comunale;
- c. i Capi Area, in forza dell'Art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ognuno per la propria parte di competenza specifica;
- d. la Commissione comunale allo sport.

A. CONSIGLIO COMUNALE

Spettano al Consiglio Comunale i poteri di indirizzo che comprendono:

- a. gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini;
- b. la classificazione degli impianti sportivi a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica, compresi quelli di nuova acquisizione;
- c. la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, stabilendo una cifra minima e massima a cui la Giunta dovrà attenersi

B. GIUNTA COMUNALE

Spettano alla Giunta Comunale i poteri di individuazione degli elementi essenziali che portano alla formalizzazione dei rapporti tra il Comune e le Associazioni o Enti e Organismi che svolgono attività sportive, ovvero:

concessione in uso degli impianti sportivi, attraverso la scelta di criteri nell'assegnazione di spazi secondo quanto previsto nel presente Regolamento;

concessione in gestione degli impianti sportivi attraverso atti di indirizzo volti alla

sceita dei concessionari, nel rispetto del presente Regolamento;
determinazione delle tariffe d'uso di tutti gli impianti.

C.CAPI AREA

1. È compito dei Capi Area provvedere alla programmazione dell'uso degli impianti sportivi sotto il profilo tecnico e operativo.
2. In particolare il Responsabile di Area in cui ricade il Servizio Sport provvede a:
 - a. rilasciare le concessioni in uso degli impianti sportivi attraverso la scelta di criteri nell'assegnazione di spazi secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
 - b. programmare l'uso degli impianti sportivi sotto il profilo operativo, sia in relazione alle attività scolastiche, sia alle attività di base, allenamenti e attività agonistiche delle società sportive, tenuto conto delle disposizioni richiamate nel presente regolamento;
 - c. stipulare le convenzioni con i concessionari o gestori degli impianti sportivi, in caso di gestione data a terzi;
 - d. accertare il rispetto, da parte delle Società Sportive, della normativa in materia di attività sportiva dilettantistica e agonistica;
3. In particolare il Responsabile dell'Area Tecnica in cui ricade il Servizio Manutenzioni provvede a:

curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, sicurezza e agibilità degli impianti sportivi;

verificare, alla fine di ogni anno, gli interventi di natura ordinaria effettuati e se rispondenti alle norme contrattuali;

verificare annualmente lo stato degli impianti ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria.
4. Spetta ai Capi Area attuare ogni altro compito gestionale finalizzato al perseguimento degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale.

TITOLO II - CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 6 – Concessione in uso

1. Gli impianti sportivi sono concessi in uso in via preferenziale, ai sensi dell'art. 90 comma 25 della L. 289/2002, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, per lo svolgimento di campionati, gare, manifestazioni, tornei, nonché per allenamenti. Nei limiti delle disponibilità, e dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, possono essere concessi in uso ad altri soggetti pubblici e privati.
Nel caso l'impianto sportivo non abbia un referente gestore, i privati potranno accedere in forma organizzata. Per forma organizzata da parte dei privati si intende la costituzione degli stessi in gruppi e associazioni, con individuazione di referenti e responsabili per l'uso dell'impianto.
2. Gli impianti sportivi che afferiscono alle strutture scolastiche sono concessi in uso solo in orario extrascolastico, ovvero negli orari liberi da attività anche extracurricolari.
3. Gli impianti sportivi comunali vengono assegnati previa concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale; le concessioni sono finalizzate all'esclusivo esercizio delle attività sportive indicate nel documento di concessione.

4. La concessione in uso può essere a titolo gratuito o a titolo oneroso per tutte le attività sportive e motorie di persone diversamente abili, di preadolescenti e di anziani è, a titolo oneroso, in tutti gli altri casi, con tariffe differenziate per adolescenti, giovani e anziani.

Articolo 7 - Modalità di assegnazione ed orari di utilizzo

La concessione in uso ha durata annuale, coincide con il periodo temporale dei calendari sportivi;

I soggetti che intendono fruire degli spazi insistenti negli impianti sportivi potranno inoltrare richiesta scritta al Comune secondo la disciplina prevista dai bandi e relativi allegati predisposti dal settore di competenza;

Le domande, a pena di non accoglimento, dovranno essere rispettose e coerenti con quanto previsto dai bandi e dovranno essere presentate entro la data del 30 giugno dell'anno di vigenza, salvo diversa disposizione;

4. Resta in capo alla Giunta Comunale la definizione dei criteri di assegnazione a cui dovrà attenersi il Capo Area competente secondo le seguenti linee di priorità:

- a. società sportive iscritte all'Albo Comunale, operanti da almeno tre anni nel Comune aventi un maggior numero di iscritti con tesseramento annuale nei settori giovanili che partecipano a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse – in ordine – internazionale, nazionale, regionale e provinciale;
- b. società sportive iscritte all'Albo Comunale operanti nel Comune che partecipano a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse – in ordine – internazionale, nazionale, regionale e provinciale;
- c. società sportive iscritte all'Albo Comunale operanti nel Comune, che esercitino in maniera continuativa attività sportiva rivolta ai disabili, agli anziani e ai soggetti meno abbienti, che partecipano a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse – in ordine – internazionale, nazionale, regionale e provinciale;
- d. società sportive iscritte all'Albo Comunale operanti nel Comune, che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori formati, riconosciuti dalle federazioni in possesso del relativo patentino federale;
- e. Privati, in gruppi o in associazione, residenti nel Comune di Monastir;**
- f. Altri soggetti pubblici;**

5. L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato al nulla osta da parte dei Dirigenti Scolastici, che farà seguito agli accordi stipulati tra lo stesso Dirigente Scolastico ed il Capo Settore del Comune.

6. Il Capo Area, una volta esaminate le domande pervenute, acquisito il parere favorevole del competente organo scolastico, nel caso di palestre scolastiche, e nel rispetto del presente Regolamento, predispone il piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità degli impianti, rilasciando di concerto col Dirigente Scolastico le relative autorizzazioni.

7. Le assegnazioni concesse alle associazioni sportive cercheranno, nel limite del possibile, di consentire lo svolgimento delle attività agonistiche e di allenamento nei medesimi impianti. In caso di domande eccedenti la disponibilità sia di spazi sia di orari, salvaguardando la pluralità degli sport praticati, il Capo Area potrà stabilire limiti massimi di assegnazione orarie per ciascuna tipologia di sport praticato.

8. Le richieste di utilizzo delle strutture sportive che perverranno

successivamente alla scadenza prevista dai bandi saranno accolte solo ed esclusivamente se resteranno spazi ed orari disponibili.

9. Nel caso in cui risultassero concomitanze di gare nello stesso impianto e negli stessi orari la precedenza verrà data alle società che svolgono attività agonistica di livello superiore.

10. Gli impianti sportivi restano aperti, generalmente, per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì; il sabato, la domenica e i giorni festivi, di norma, restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

11. Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'interno dell'impianto a cura degli stessi concessionari.

Articolo 8 - Modalità di utilizzo e criteri di assegnazione

L'uso degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici, è vietato a tutti coloro che siano sprovvisti di autorizzazione e/o concessione.

Per la pratica delle attività sportive sia agonistiche che amatoriali i fruitori dovranno essere in possesso di idonea certificazione medica;

2. La competenza sulla verifica ed il controllo delle strutture sportive assegnate spetta al Comune, così come spetta al Comune verificare il possesso dei requisiti societari per lo svolgimento di attività agonistiche di ogni singola associazione o sodalizio sportivo.

3. Spetta altresì al Comune, la verifica ed il controllo sui giorni ed orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, comprese le palestre scolastiche, una volta assegnati e/o concessi; i giorni e gli orari di utilizzo devono essere tassativamente rispettati. È vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate, a pena di decadenza dell'assegnazione.

4. Resta inteso che l'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è riservato esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e, in caso di palestre scolastiche, al Dirigente o suo incaricato, e qualsiasi altra figura compresa nel referto arbitrale.

5. I concessionari degli impianti sono responsabili e rispondono di qualsiasi infortunio a persone, per danni a cose che dovessero verificarsi negli orari di utilizzo e sollevano l'Amministrazione Comunale e quella Scolastica, se impianto afferente ai plessi scolastici, da ogni e qualsivoglia responsabilità.

6. Il concessionario dell'impianto sportivo è tenuto a segnalare al competente settore del Comune eventuali danni, dallo stesso causati, alla struttura sportiva, agli impianti, alle attrezzature, agli accessori e a quanto depositato all'interno o all'esterno degli stessi; lo stesso fruitore resta obbligato a rifondere tutti i danni causati.

7. Gli eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola società o concessionario, verranno addebitati in parte uguale a tutti i fruitori dell'impianto.

8. I concessionari, sono tenuti obbligatoriamente ed a pena di decadenza dall'assegnazione a stipulare apposita polizza R.C. con validità per tutto il periodo di utilizzo degli impianti o strutture assegnate.

9. Un responsabile, nominato dall'utente, deve essere sempre presente nell'impianto durante l'orario assegnato, anche al fine di allontanare eventuali estranei.

10. Il Comune non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

11. In ordine al corretto utilizzo ed uso degli impianti sportivi concessi, comprese le palestre scolastiche, il concessionario dovrà obbligatoriamente attenersi, a pena di decadenza della concessione, alle seguenti disposizioni e non dovrà:

- a. svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
- b. utilizzare l'impianto fuori dagli orari concessi ed autorizzati;

- c. depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali;
 - d. usare calzature inadeguate e sporche all'interno delle palestre;
 - e. sub-concedere in tutto o in parte ad altri soggetti gli impianti negli orari concessi;
 - f. utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di accompagnatori;
 - g. detenere o consegnare le chiavi di accesso dell'impianto a persone non autorizzate;
12. I fruitori degli impianti potranno inoltrare reclami, direttamente al recapito mail che verrà segnalato dall'Amministrazione comunale;
13. Tutte le spese afferenti all'uso degli impianti scolastici sono a carico del Comune;
14. Negli affidamenti di cui al presente articolo e per quanto previsto dal presente Regolamento si dovrà comunque tener conto dei seguenti criteri:
- a. esperienza nel settore cui è destinato l'impianto sportivo;
 - b. esperienza nella gestione di impianti similari per tipologia, per impianti tecnici e dimensione;
- c. radicamento nel territorio comunale;
- d. esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
 - e. qualificazione professionale dei dirigenti, degli allenatori e degli istruttori;
 - f. particolare attenzione alla didattica e alla pratica sportiva attraverso progettualità diffusa in favore di preadolescenti, adolescenti, ragazzi e adulti e persone diversamente abili;
 - g. affidabilità economica;
 - h. compatibilità di progetti e attività proposte con eventuali attività ricreative, scolastiche, sociali anche in favore di soggetti deboli e diversamente abili;
 - i. progetto tecnico di gestione delle strutture;
 - j. valutazione della convenienza economica dell'offerta.

Articolo 9 – Durata della concessione – Rinuncia

1. La concessione in uso di ciascun impianto sportivo assegnato è valevole per anno sportivo.
2. I giorni e gli orari concessi a ciascuna società o sodalizio sportivo, si intendono utilizzati a prescindere, pertanto il fruitore è tenuto al pagamento fino alla comunicazione di rinuncia.
3. La comunicazione di rinuncia deve essere effettuata per iscritto e con un anticipo di almeno 15 giorni;
non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate rispetto alla cessazione dell'utilizzo.
4. Nel caso in cui si determinasse la situazione di cui al punto precedente, gli eventuali spazi ed orari disponibili saranno assegnati alle società sportive che non hanno trovato assegnazione per mancanza di spazi e orari.

Articolo 10 - Sospensione - Revoca

1. La fruizione degli spazi e degli orari concessi, insindacabilmente, potranno essere sospese temporaneamente o definitivamente sia dal Comune, sia dal Dirigente Scolastico a cui fa capo l'impianto scolastico, per lo svolgimento di manifestazioni a qualsiasi titolo o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti o per cause di pubblica utilità.
2. Nel caso di cui al comma precedente, il Capo Area o il Dirigente Scolastico,

provvederanno a dare comunicazione della sospensione al responsabile dell'Associazione con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi di eventi eccezionali e imprevedibili.

3. La sospensione può, inoltre, essere prevista per cause di forza maggiore, ovvero, in caso di avversità atmosferiche tali da non consentirne l'ingresso o per inagibilità della struttura sportiva.

4. Per le motivazioni di cui ai punti precedenti 1), 2) e 3) nulla è dovuto né dal Comune né dalla Scuola neppure a titolo risarcitorio al fruitore dell'impianto.

5. Oltre ai casi di cui ai punti precedenti, se il Comune riscontrasse gravi violazioni alle disposizioni del presente Regolamento o, per il mancato versamento delle tariffe poste a carico dei fruitori degli impianti sportivi, il Capo Settore ha piena facoltà di revoca della concessione con esito immediato, fermo restando l'obbligo di pagamento delle somme poste a carico, comprese quelle dovute per eventuali risarcimenti di danni.

6. Resta in facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla revoca della concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che da ciò possa derivarne richiesta risarcitoria da parte del committente.

Articolo 11 – Concessione impianti sportivi per altre manifestazioni

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive:

riunioni, convegni, congressi, concerti etc.. compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

Articolo 12 – Agibilità e sicurezza degli impianti

1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo.

2. I concessionari degli impianti sportivi, nel caso di ingresso di pubblico, dovranno verificare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dagli organi competenti in materia.

3. La documentazione di ogni impianto sportivo comunale, relativa alla agibilità e al rispetto delle normative vigenti, è depositata presso l'ufficio Patrimonio dell'Ente mentre, per quanto attiene agli impianti sportivi scolastici, sarà depositata presso la direzione scolastica alla quale afferisce l'impianto.

4. Resta al fruitore dell'impianto la richiesta di autorizzazione alle Federazioni Sportive per la validazione della struttura e dei campi per la relativa iscrizione ai campionati di categoria.

5. Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo e controllo da parte degli organi politici istituzionali, gli amministratori e i Consiglieri comunali hanno la possibilità di libero accesso a tutti gli impianti sportivi di proprietà e in uso all'Amministrazione comunale compresi quelli scolastici.

TITOLO III - CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 13 – Modalità di gestione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti nelle forme previste dal D.Lgs 267/2000 e dalle leggi in materia di sport tenuto conto della classificazione della struttura ed all'uso cui essa è destinata.

Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti a rilevanza economica e impianti privi di rilevanza economica, così come riportato all'Art. 3).

Articolo 14 – Concessione in gestione degli impianti privi di rilevanza economica

1. La gestione degli impianti privi di rilevanza economica, ovvero degli impianti che per la loro natura e ampiezza comportano che il costo di gestione non sia supportato dagli utili di gestione, può essere concessa, in via preferenziale ai sensi dell'art. 90 comma 25 della L. 289/2002, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione pubblica o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli impianti e le palestre scolastiche per i quali è prevista la sola concessione in uso sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso;

2. Il Comune verifica che gli statuti e gli atti costitutivi delle associazioni contengano le clausole scritte relativamente all'assenza di finalità di lucro, elettività e gratuità delle cariche sociali e di ogni prestazione resa al sodalizio da parte degli aderenti oltre che l'obbligo di redazione dei bilanci;

3. Resta in capo alla Giunta Comunale definire con propri atti di indirizzo al Capo Settore le modalità di scelta dei concessionari cui affidare gli impianti, con particolare riguardo a:

a. Società o Associazioni che svolgono attività agonistica, che hanno operatività e sede nel territorio comunale da almeno tre anni e che si associno tra loro per la gestione congiunta di più impianti sportivi, purché svolgano attività nel settore giovanile e dimostrino adeguata capacità di progettazione e gestione;

b. Società o Associazioni che svolgono attività agonistica, che hanno operatività e sede nel territorio comunale da almeno tre anni e dimostrino adeguata capacità di progettazione e gestione;

c. Società o Associazioni che svolgono attività agonistica e che oltre ad avere la loro operatività e sede nel territorio del Comune, abbiano atleti in condizioni di debolezza sociale e che abbiano atleti disabili, anziani e del tempo libero e che dimostrino adeguata capacità di progettazione e gestione;

4. La Giunta, nel definire i propri atti di indirizzo deve indicare:

a. la suddivisione degli oneri di gestione che verranno posti a carico del concessionario (manutenzione ordinaria) e del Comune (manutenzione straordinaria);

b. l'entità del corrispettivo da determinarsi a cura dell'Ufficio Patrimonio del Comune con il metodo degli estimi civili come differenza tra costi di gestione e utili di impresa e gettito tariffario presunto.

c. l'obbligo di intestazione a carico del concessionario dei contratti per la fornitura di energia elettrica, acqua e prodotti per il riscaldamento nonché il pagamento di tutte le imposte, tasse e assicurazioni relativi all'impianto gestito

5. La Giunta determinerà, altresì, la durata della concessione che non potrà essere né inferiore a 3(tre)né superiore a 5(cinque) anni;

6. La buona gestione e conduzione dell'impianto è condizione indispensabile per

l'eventuale prosecuzione della concessione per i due anni successivi;

7. Viene fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di prevedere una durata maggiore di cinque anni e comunque fino a quindici anni nel caso in cui il concessionario si accolli l'onere di valorizzare gli impianti con opere di natura anche straordinaria, di migliorie, ristrutturazioni etc. con totali spese a carico del concessionario, da effettuare previo nulla osta scritto dell'amministrazione comunale a cui è demandato l'insindacabile provvedimento autorizzatorio di accettazione o diniego, stabilendo una percentuale di spesa non inferiore al 15% del valore dell'immobile.

Articolo 15 – Concessione in gestione degli impianti a rilevanza economica

1. La concessione della gestione a terzi degli impianti sportivi classificati a rilevanza economica, nella fattispecie quelli che per la loro caratteristica ed ampiezza sono idonei a produrre utili, vengono affidati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica secondo i dettami previsti dall'attuale normativa in materia.

2. La concessione di cui al punto precedente del presente articolo dovrà espressamente contemplare quanto a seguire:

a. pagamento di un canone concessorio da porre a base di gara predeterminato dall'Ufficio Patrimonio del Comune con il metodo dell'estimo civile ottenuto come media ponderata tra un valore ricavato dall'analisi economica costi/ricavi e il valore ottenuto con la valutazione di tipo patrimoniale fatti salvi gli aspetti legati all'utilizzo sociale degli stessi e fatti salvi i principi dell'art. 4 del presente Regolamento;

b. riserva in favore dell'Amministrazione Comunale (compresa la collaborazione tecnico-organizzativa) per la realizzazione di attività e/o di manifestazioni che per la loro particolarità possono essere inserite nella struttura concessa, organizzate dalla medesima; la data dovrà essere concordata entro 30 (trenta) giorni e confermata 10 giorni prima dell'effettivo svolgimento;

c. volturazione e pagamento di tutte le utenze e dei relativi consumi (luce, acqua, prodotti per il riscaldamento etc.) nonché il pagamento di tutte le imposte, tasse e assicurazioni relativi all'impianto gestito da parte del concessionario;

d. manutenzione ordinaria, così come indicato **nel programma di manutenzioni di ciascun impianto** e sue pertinenze a carico del concessionario, prevedendo la stipula di apposita polizza fideiussoria di adeguato e congruo importo, a garanzia della eventuale mancata esecuzione di tutti gli interventi posti a suo carico.

3. La Giunta Comunale procederà, inoltre, ad individuare e suddividere gli oneri gestionali tra Comune e Concessionario, oltre che a stabilire la durata della concessione, che verrà indicata nel bando.

4. La Giunta Comunale può predeterminare condizioni o clausole da inserire nella convenzione quali, l'organizzazione di attività al di fuori dei limiti tariffari previsti dalla concessione, sempre che siano compatibili con la natura degli impianti e purché tese a valorizzare la struttura ospitante, così come la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso;

5. Il concessionario potrà avvalersi della possibilità di apertura di un servizio bar - ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale comunque compatibile con la struttura, fatta salva la richiesta di autorizzazione al settore competente dell'amministrazione comunale.

Articolo 16 – Contabilità e Manutenzioni

1. Per ogni impianto viene redatto un programma dei controlli e delle manutenzioni

ordinarie e straordinarie da eseguirsi per il mantenimento della perfetta efficienza degli impianti.

2. I gestori degli impianti sportivi affidati in concessione, sia privi sia a rilevanza economica, sono obbligatoriamente tenuti a presentare annualmente il rendiconto di gestione, comprendente tutte le entrate e le spese sostenute presentate separatamente.

3. Spetta, inoltre, al concessionario della struttura presentare annualmente per iscritto l'elenco dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un elenco di lavori di manutenzione programmata da effettuarsi per l'anno successivo.

4. Ove necessitino riparazioni urgenti di carattere straordinario non previste **nel programma di manutenzioni di ciascun impianto**, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici dei settori incaricati, valuta se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile. **Alla conclusione dei lavori dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte della Ditta esecutrice di avere eseguito le opere a perfetta regola d'arte, di avere installato materiali e prodotti certificati secondo quanto previsto dalle normative ad oggi in vigore e di aver provveduto al regolare collaudo degli impianti.**

Articolo 17 – Revoca

1. La concessione degli impianti sportivi, sia privi che a rilevanza economica, è revocata dal Comune con notifica a termini di legge entro 90 giorni dalla scadenza della stagione sportiva nel caso in cui vengano accertate le seguenti deficienze:

a. La conduzione tecnica dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli atleti o delle persone presenti nella struttura sportiva;

b. Quando non venga effettuata la manutenzione ordinaria programmata e gli interventi di mantenimento in sicurezza;

c. Quando non vengano rispettate le norme di sicurezza o non vengano comunque rispettate le condizioni di conduzione previste nelle convenzioni e/o contratti;

d. Quando il pagamento dei canoni concessori sia effettuato con un ritardo superiore a tre mensilità;

e. Quando il concessionario non ottemperi alla disciplina prevista nel presente Regolamento e nella convenzione e/o contratto che determina il rapporto tra le parti.

f. La mancata o ingiustificata utilizzazione dell'impianto da parte del concessionario per oltre due mesi o per il 50% dei turni concessi bimestralmente;

g. La mancata concessione e/o le discriminazioni accertate nei confronti di soggetti svantaggiati.

h. L'Amministrazione si riserva di disporre l'immediata revoca della concessione nel caso in cui atleti tesserati appartenenti al sodalizio sportivo risultino o siano risultati positivi ad eventuali controlli antidoping accertati dalle autorità sanitarie e sia accertata la recidiva partecipazione attiva da parte del concessionario, attraverso i propri operatori siano essi allenatore, massaggiatore, medico sociale, dirigente etc. alla somministrazione di prodotti dopanti agli atleti.

Articolo 18 – Deposito cauzionale

1. I gestori degli impianti affidati in concessione, al momento della firma del contratto,

pena la decadenza dell'assegnazione, hanno l'obbligo di prestare cauzione definitiva tramite polizza fidejussoria assicurativa, bancaria o versamento in contanti alla tesoreria comunale a titolo di deposito.

L'importo della cauzione verrà stabilito in sede di pubblicazione del bando di concessione sulla base del valore economico.

Articolo 19 – Revisione del canone

1. Il canone concessorio è soggetto a revisione a termini di legge, a partire dal quarto anno di vigenza contrattuale.

Articolo 20 - Divieto di affidamento a terzi

1. All'affidatario è fatto assoluto divieto di far gestire a terzi l'impianto oggetto dell'affidamento o di modificarne la destinazione d'uso, pena la revoca dell'affidamento.

2. Deve essere preventivamente autorizzato dall'Assessorato allo Sport l'utilizzo temporaneo per finalità diverse da quelle previste nel programma di gestione.

Articolo 21 – Divieto di proroga tacita

1. E' tassativamente esclusa la proroga tacita della concessione in gestione.

Articolo 22 - Rinuncia all'affidamento in gestione

1. L'affidatario può rinunciare alla gestione dell'impianto per gravi e comprovati motivi, facendone richiesta all'Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; tale revoca ha effetto non prima di 90 giorni dal ricevimento da parte dell'Amministrazione e, in ogni caso, dovrà essere assicurato il completamento dell'attività programmata per l'anno sportivo.

2. L'impianto dovrà essere riconsegnato in perfetto stato di agibilità; per il risarcimento di eventuali danni verificati dall'Ufficio Tecnico alla presenza dell'affidatario, l'Amministrazione potrà valersi della polizza fidejussoria di cui all'art. 18.

Articolo 23 – Pubblicità

1. La pubblicità negli impianti e spazi sportivi di rilevanza economica è riservata sia al concessionario sia all'Amministrazione comunale. Il concessionario è pertanto autorizzato a stipulare, previo nulla osta del Comune, contratti pubblicitari di durata non superiore a quella della convenzione, ferma restando la competenza della Giunta Comunale relativamente alla definizione delle modalità e criteri di assegnazione degli spazi pubblicitari;

2. L'Amministrazione comunale si riserva uno spazio pubblicitario di mt. lineari 4,00 X 1,50 in ogni impianto dato in concessione. Tale spazio si intende riservato sia nelle palestre al coperto, sia negli impianti all'aperto.

3. Il concessionario, una volta acquisita la richiesta di spazi interni o esterni alle strutture sportive dovrà adeguare la richiesta alle norme di legge previste in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni.

4. I concessionari della gestione degli impianti sportivi potranno mettere a disposizione gli spazi interni ed esterni, compatibilmente con le esigenze sportive e di funzionamento;

TITOLO IV - TARIFFE

Articolo 24 - Determinazione tariffe

1. L'uso degli impianti sportivi comunali è subordinato, da parte dei richiedenti, al pagamento di tariffe predeterminate e aggiornate dalla Giunta Comunale;

2. Le tariffe possono essere:

a. a prestazione (per lo svolgimento di tornei, gare e manifestazioni);

b. orarie (per gli allenamenti);

3. Le tariffe vengono differenziate a seconda della tipologia, tipo di impianto e utilizzo.

4. L'affidatario ha l'obbligo:

a. di applicare tariffe non eccedenti quelle determinate dall'Amministrazione Comunale e le riduzioni di tariffa stabilite dalla stessa in favore di anziani, disabili e soggetti in particolare stato di disagio;

b. di sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale il prospetto di ripartizione delle fasce di utilizzo dell'impianto da parte di terzi, precisando i criteri e le modalità, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui ai vigenti regolamenti per l'uso degli impianti sportivi comunali.

Articolo 25 – Gestione pagamenti

1. L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

2. Il mancato pagamento delle tariffe nei modi e termini previsti dall'Amministrazione Comunale è causa di revoca immediata della concessione in uso.

3. Per gli impianti sportivi gestiti in forma diretta dall'Amministrazione Comunale, compresi gli impianti annessi agli Istituti Scolastici, la tariffa d'uso è versata nei modi e termini previsti nell'atto di concessione.

4. Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare dichiarazione se afferente al pagamento di struttura di cui al punto 3) del presente articolo

5. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa prevista è riscossa direttamente al concessionario che avrà cura di rilasciare ricevuta o fattura.

6. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente, oltre che al pagamento della tariffa di cui all'articolo 24, anche da apposita cauzione da parte dei richiedenti, che verrà stabilita dal settore competente all'atto della concessione medesima;

7. Tutte le società o sodalizi sportivi che non ottemperino alle disposizioni ed obblighi stabiliti nel presente Regolamento, e più precisamente nel presente articolo, sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione di rivalsa di danni o somme dovute.

8. A garanzia dei pagamenti dovuti, se trattasi di impianto gestito direttamente o di impianto annesso ai caseggiati scolastici, potrà essere richiesta polizza fidejussoria ai sensi dell'Art. 18;

9. Allo stesso modo è previsto, in caso di struttura affidata in concessione a terzi, che gli stessi, a garanzia dei pagamenti dovuti, possano richiedere polizza fidejussoria o cauzione.

Articolo 26 – Uso gratuito degli impianti privi di rilevanza economica

1. L'uso degli impianti sportivi a qualsiasi titolo posseduti e gestiti dal Comune, è concesso a titolo gratuito alle scuole dell'obbligo ed a quelle secondarie di secondo grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e negli orari curricolari, compresa l'attività pomeridiana.

2. L'uso gratuito degli impianti sportivi a soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma, compresi quelli dati in concessione a terzi, sarà concesso, per non oltre una volta l'anno per società, previa valutazione dei seguenti criteri:

- a. utilità sportiva, culturale e sociale della manifestazione proposta;
- b. visibilità per il comune di Monastir;
- c. assenza di fini di lucro da parte del richiedente che propone la manifestazione;
- d. accesso gratuito del pubblico alla manifestazione purché svolta in impianto ove è prevista la presenza di pubblico.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27 – Disposizioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche ivi comprese le concessioni in atto che saranno adeguate alle suddette disposizioni, previa rinegoziazione e adeguamento e di quelle che saranno assegnate dopo l'emanazione del presente Regolamento.

Articolo 28 – Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni che espressamente abrogano gli articoli contenuti nel presente Regolamento, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni di legge.

2. Il presente regolamento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, entrerà in vigore dopo l'eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'ordinamento di cui al D.Lgs 267/2000;

3. Per tutto quanto non previsto, si rinvia:

- a. all'art. 90 comma 25, L. n.289/2002 per le modalità di gestione indiretta degli impianti sportivi;
- b. al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- c. alla L. 23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- d. alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- e. al DPR 06 giugno 2001 n. 380 e s.i. e m. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

- f. alle disposizioni degli Enti di Promozione Sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva
- g. alle disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- h. alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 29 - Spese convenzionali

1. Le spese, nessuna esclusa, immediate e future, inerenti e conseguenti l'affidamento di quanto espressamente previsto dal presente Regolamento per eventuali registrazioni in termine fisso, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alle concessioni sulle assegnazione di spazi e sugli affidamenti degli impianti sportivi sono da intendersi tutte a carico dei concessionari.

Articolo 30 - Foro esclusivo

1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Regolamento, o per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti il giudizio sarà demandato al Tribunale Civile del Foro di Cagliari con esclusione del collegio arbitrale.